



Giunta Regionale della Campania

Allegato1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 55, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti: sig. **Cipolla** Giuseppe, nato a Marzano Appio (CE) il 12/06/1947 matr.n. 8478; sig.ra **De Simone** Vanda, nata a Tora e Picilli (CE) il 18/01/1954 matr. 8598.; sig.ra **Di Salvo** Maria Assunta, nata a Conca della Campania (CE) il 27/05/1953, matr. 8626; sig.ra **Leggiero** Antonietta, nata a Capua (CE) il 15/07/1956 matr. 8778.

Avvocato: **Varriale** Paolo, Via S.Filippo, 24 – 80122 - Napoli

Oggetto della spesa: pagamento compenso indennità di rischio e disagio e spese legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 48150 del 23/01/2014 (prat.n.5221/2008- CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D. 04, la sentenza n.4658/13 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 30/09/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 08/01/2014.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento dei separati ricorsi proposti dai dipendenti in epigrafe indicati e successivamente riuniti in corso di causa, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei predetti dipendenti delle somme come di seguito specificate, per mancato riconoscimento dell'indennità di disagio e di rischio oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo.

Sig. **Cipolla** Giuseppe €. 9.764,42 (anni 2001-2007);

Sig.ra **De Simone** Vanda €. 9.764,42 (anni 2001-2007);

Sig.ra **Di Salvo** Maria Assunta €. 13.087,56 (anni 2001-2009);

Sig.ra **Leggiero** Antonietta €. 13.087,56 (anni 2001-2009);

Il Tribunale di S.M.Capua V. ha altresì condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, liquidate, previa compensazione del 50%, in € 1.500.00, oltre cpa, iva con distrazione.

La U.O.D. 04, con nota prot.n. 106809 del 13.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nella sentenza in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

La suddetta Struttura, con nota prot.n. 224714 del 31/03/2014 ha fornito riscontro alle predette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenza in parola, specificando,

Scheda debiti fuori bilancio Cipolla + 3 - Avv.

pag. 1 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

come richiesto, tre scadenze: maggio, giugno e luglio 2014;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.4658/2013 del Tribunale di S.M.Capua V.- Sez. Lavoro - depositata il 30/09/2013 e notificata in forma esecutiva in data 08/01/2014

TOTALE DEBITO

€. 69061,84

Dipendente sig. **Cipolla** Giuseppe, matr.n 8478.

- Indennità di rischio (periodo 01/07/2001-31/12/2007)) € 2.063,76
- Indennità di disagio (periodo 01/07/2001-31/12/2007)) € 7.700,66
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 1.538,73

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € .3.162,99

Dipendente sig.ra **De Simone** Vanda matr.8598

- Indennità di rischio (periodo 01/07/2001-31/12/2007)) € 2.063,76
- Indennità di disagio (periodo 01/07/2001-31/12/2007)) € 7.700,66
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 1.516,75

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € .3.162,99

Dipendente sig.ra **Di Salvo** M. Assunta matr. 8626

- Indennità di rischio (periodo 01/07/2001-31/12/2009)) € 2.783,76
- Indennità di disagio (periodo 01/07/2001-31/12/2009)) € 10.303,70
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 1.799,65

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € .4.239,44

Dipendente sig.ra **Leggiero** Antonietta matr. 8778

- Indennità di rischio (periodo 01/07/2001-31/12/2009)) € 2.783,76
- Indennità di disagio (periodo 01/07/2001-31/12/2009)) € 10.303,70
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 1.794,89

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € .4.239,44



Giunta Regionale della Campania

Allegato1
(Punto 3 del dispositivo)

Competenze per spese legali avv. **Varriale Paolo**

€. 1.903,20

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 48150 del 23.01.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.4658 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 30/09/2013 e notificata in forma esecutiva in data 08/01/2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 12/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

1-165 VISARDI



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

DIP 55 DG 14 UOD 03

26.1.14

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

UOD 04

CP

REGIONE CAMPANIA

Prot 2014 0048150 23/01/2014 09.48
Mitt R G C 4 Avvocatura

Ass 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad.

Classifica 4 1 1. Fascicolo 4 del 2013



OK

N. Pratica... **CC-5221/2008**

Oggetto... Ricorso promosso da Cipolla Giuseppe + altri
Trasmissione sentenze n. **4658/2013**
Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza del Settore, si trasmettono n. 2 copie della sentenza n. **4658/2013** relative al ricorrente e al procuratore antistatario.

Si invita altresì codesto Settore a segnalare all'Avvocatura ulteriori elementi utili per un eventuale impugnazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letiziare

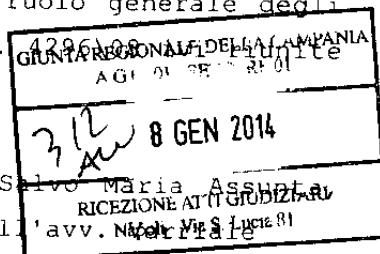
22/08
AVV. CETIZIA
6658
20 DIC 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Copia

Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 30 settembre 2013 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4299\08, 6267\09 e 6265\09



TRA

Cipolla Giuseppe, De Simone Vanda, Di Salvo Maria Assunta, Leggiero Antonietta rappresentati e difesi dall'avv. Modesto

Ricorrente

E

Regione Campania in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Modesto

Resistente

Fatto e Diritto

Con atti di ricorso successivamente riuniti i ricorrenti in epigrafe premesso di essere dipendenti della Regione Campania, assunti ex art. 3 LR 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, distaccati presso varie amministrazioni comunali, espongono che in data 9 ottobre 2001 era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; che tale fonte contrattuale integrativa aveva introdotto un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischi, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Lamentavano che in sede di contrattazione decentrata (in particolare ai sensi dell'accordo siglato in data 9 ottobre 2001 e quindi ai sensi dell'art. 1 del 2 del 2017 del 10 luglio 2001) non erano stati presi in considerazione i loro interessi e che non erano stati presi in considerazione i loro interessi e che non erano stati presi in considerazione i loro interessi.

alla LR 57/1985. Deducevano la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 co.3 della LR 57/1985 (come mod. da LR n.19 del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva, e per tale motivo convenivano la Regione Campania per sentire dichiarare nei confronti della stessa la disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione accessoria nei confronti del personale distaccato e con successivo e conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, come individuata nei rispettivi ricorsi introdotti al del giudizio.

Si costituiva la Regione Campania che concludeva per il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di lite.

Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione. I ricorrenti lamentano che l'art. 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" per i dipendenti di cui alla LR 57/1985, negando così a tali dipendenti tutte le altre voci, quale quella della "produttività collettiva", mentre successivamente l'art. 2 co.2 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione derivante dall'esecuzione del cd "Progetto Generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 del d.lgs.165/2001 (che sancisce il principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 comma 3 LR 57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nuovamente nel ruolo dell'ente territoriale di destinazione.

La difesa dell'Ente Locale ha messo in evidenza che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001 e intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stato stipulato contratto collettivo che ha disapplicato interamente la materia della

retribuzione, riservata ad essa dalla legge del 2001. Né può effettuarsi un riferimento alla violazione dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001. La norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un determinato inquadramento non possa che corrispondere la relativa retribuzione. Non è consentita in altri termini una discriminazione "orizzontale". La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria; di conseguenza una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa. Nel caso di specie non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 comma III del d.lgs. 165/2001.

Si è affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. È altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co.I d.lgs. 165/2001, non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il Legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione: sarebbe contra legem negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o ed integrativa.

Rimane invece nella scelta propria della contrattazione collettiva, in quanto tale, la possibilità di escludere, in tutto o in parte, la retribuzione di produttività per determinate categorie di dipendenti.

discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento. Deve dunque concludersi per l'accoglimento del secondo capo di domanda. In particolare, ai ricorrenti deve essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDI del 2001, sia l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNL 2000 e dall'art. 41 CCNL 2004. Invero, le indennità in oggetto mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate. Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico - oltre che provato per tabulas attraverso l'attestato dei Sindaci dei comuni di rispettiva assegnazione che gli istanti utilizzavano nello svolgimento delle proprie mansioni (per almeno 4 ore al giorno). Quanto agli importi da liquidarsi, deve farsi riferimento ai conteggi attorei, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, inoltre in atti sono esibite le buste paga da cui risultano i giorni di presenza dei ricorrenti in servizio. Deve, poi, rilevarsi che l'importo rivendicato è stato quantificato a decorrere dal luglio 2001 anche se nelle conclusioni è indicato un periodo più ridotto decorrente dal 2004. Quest'ultima indicazione è, però, frutto evidente di un mero errore materiale in quanto non solo contrastante con la parte espositiva del ricorso ma in quanto l'ammontare complessivo del credito per il quale si chiede nelle conclusioni la condanna della Regione Campania è stato determinato includendo anche l'importo dell'indennità di rischio e di disagio maturate anche dal 2001 al 2003. Deve dunque concludersi per la condanna della Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indicate in dispositivo, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso le spese di lite sono compensate per metà; il residuo segue la soccombenza ed è liquidato e distratto come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e deduzione disattese:

In parziale accoglimento del ricorso condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di :

Cipolla Giuseppe la somma di €. 9.764,42 (anni 2001-2007)

De Simone Vanda la somma di €. 9.764,42 (anni 2001-2007)

Di Salvo Maria Assunta la somma di €. 13.087,56 (anni 2001-2009)

Leggiero Antonietta la somma di €. 13.087,56 (anni 2001-2009)

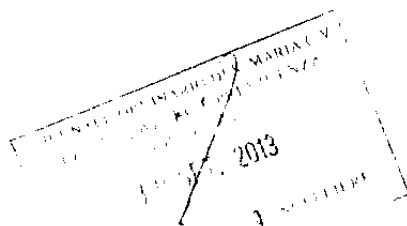
oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;

b) Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida, previa compensazione del 50%, in €. 1.500,00, oltre cpa, iva con distrazione.

Santa Maria Capua Vetere

Il Giudice

L. G. G. G. G. G.





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. P. VARRALE

quale procuratore AL

DE SILVO M. ASSUMIA

S.Maria C.V. __04/11/2013.-



DIRETTORE AMM./VO
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. __04/11/2013.-



IL DIRETTORE AMM./VO
Dr.ssa Fiorella RUSSO

Ad istanza dell'Avv. Paolo Varriale, si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, elett.te dom.to per la carica
presso la sede in 80121 Napoli alla Via Santa Lucia n. 81.

UNEP CONTE CLARIFICAZIONE
to UN. Cibo
destinatari
dell'impronta
Fascone Maria Fortuna
08 GEN 2014

LUCIANA GIULIARDO
DE LUCA ALBERTO

Sentenza Tribunale di S.M.C. VETERE - Sez.Lav.-
Numero 4658/2013
Dipendente COPPOLA GIUSEPPE
Avvocato VARRIALE PAOLO

Diritti e onorari			1.500,00
			1.500,00
CPA	4%	1.500,00	60,00
			1.560,00
IVA	22%	1.560,00	343,20
TOTALE FATTURA			1.903,20
RITENUTA	20%	1.500,00	300,00
NETTO A PAGARE			1.603,20